

REGOLAMENTO (CEE) N. 2463/85 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 1985****che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1490/85 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n.

136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 1985, gennaio e febbraio 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985, gennaio e febbraio 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽¹²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84⁽¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84⁽²⁾ ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli stati membri di cui

alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che per l'inizio della campagna 1984/1985 tale coefficiente è stato fissato in questo stesso articolo 2 bis; che è necessario tenerne conto per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dal 1° luglio 1984 e per i semi di girasole a decorrere dal 1° agosto 1984;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che, qualora per uno o più mesi non fossero disponibili tassi di cambio a termine, si applica il tasso preso in considerazione per il mese precedente o il mese successivo, secondo i casi;

considerando che, per il periodo dal 21 al 27 agosto 1985 per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerati per la fissazione precedente;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985, gennaio e febbraio 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito

con effetto dal 1° settembre 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 1985, gennaio e febbraio 1986 per il colza e il ravizzone.

Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 1985, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	19,000 ⁽¹⁾	19,520 ⁽¹⁾	20,040 ⁽¹⁾	20,560 ⁽¹⁾	21,080 ⁽¹⁾	21,600 ⁽¹⁾
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	47,21 ⁽¹⁾	48,45 ⁽¹⁾	49,72 ⁽¹⁾	51,13 ⁽¹⁾	52,37 ⁽¹⁾	54,15 ⁽¹⁾
— Paesi Bassi (Fl)	53,20 ⁽¹⁾	54,60 ⁽¹⁾	55,99 ⁽¹⁾	57,58 ⁽¹⁾	58,98 ⁽¹⁾	60,92 ⁽¹⁾
— UEBL (FB/Flux)	881,82 ⁽¹⁾	905,96 ⁽¹⁾	930,09 ⁽¹⁾	953,13 ⁽¹⁾	977,27 ⁽¹⁾	993,22 ⁽¹⁾
— Francia (FF)	130,08 ⁽¹⁾	133,72 ⁽¹⁾	136,94 ⁽¹⁾	139,78 ⁽¹⁾	143,42 ⁽¹⁾	147,07 ⁽¹⁾
— Danimarca (Dkr)	159,88 ⁽¹⁾	164,26 ⁽¹⁾	168,64 ⁽¹⁾	173,01 ⁽¹⁾	177,39 ⁽¹⁾	181,18 ⁽¹⁾
— Irlanda (£ Irl)	14,252 ⁽¹⁾	14,642 ⁽¹⁾	15,028 ⁽¹⁾	15,367 ⁽¹⁾	15,757 ⁽¹⁾	16,025 ⁽¹⁾
— Regno Unito (£)	12,343 ⁽¹⁾	12,665 ⁽¹⁾	12,987 ⁽¹⁾	13,308 ⁽¹⁾	13,630 ⁽¹⁾	13,763 ⁽¹⁾
— Italia (Lit)	26 025 ⁽¹⁾	26 792 ⁽¹⁾	27 344 ⁽¹⁾	27 905 ⁽¹⁾	28 675 ⁽¹⁾	29 199 ⁽¹⁾
— Grecia (Dra)	1 728,07 ⁽¹⁾	1 781,29 ⁽¹⁾	1 834,51 ⁽¹⁾	1 887,73 ⁽¹⁾	1 940,95 ⁽¹⁾	1 994,17 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.